G. 30562 **REPUBBLICA ITALIANA** Sent. 183/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Walter Berruti Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 30562 del registro di segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di:

RONCHI Anna, nata a Milano il 26.05.1980, C.F. RNCNNA80E66F205B, residente in Bellusco (MB) alla Via Fosse Ardeatine n. 45/E, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Domini, C.F. DMNFNC52H25H485U, e dall'Avv. Laura Annoni, C.F. NNNLRA64S42F205F, entrambi del Foro di Monza, con domicilio eletto presso quest'ultima alla PEC laura.annoni@monza.pecavvocati.it;

MILANI Simona, nata a Lecco il 16.07.1969, C.F. MLNSMN69L56E507Y, residente in Olgiate Molgora alla Via della Molgoretta n. 29/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Fortunato Riva, C.F. RVIFTN58M30B996N, del Foro di Lecco, con domicilio digitale PEC fortunato.riva@lecco.pecavvocati.it;

PEREGO Giovanni, nato a Missaglia (CO) il 08.11.1955, C.F

PRGGNN55S08F248A, residente in Monticello Brianza in Via Rossini n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Travi, C.F. TRVLDA52C22B300R, e dall'Avv. Elena Travi, C.F. TRVLNE83B58G388G, entrambi del Foro di Busto Arsizio, con domicilio digitale PEC aldo.travi@busto.pecavvocati.it e elena.travi@busto.pecavvocati.it;

SALVIONI Alessandro, nato a Bergamo il 10.12.1969, C.F. SLVLSN69T10A794O e residente in Robbiate (LC), Via Cadorna n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Vivenzio, C.F. VVNMSM66D20C034D, del Foro di Lecco, con domicilio digitale PEC mas-similiano.vivenzio@lecco.pecavvocati.it.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 10.7.2024 con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Barbara Marta Pisani, il Pubblico ministero nella persona del dott. Francesco Foggia, l'avv. Riva per la convenuta Simona Milani, l'avv. Domini per la convenuta Anna Ronchi e l'avv. Travi per il convenuto Giovanni Perego. La relazione di causa è stata data per letta con il consenso delle parti.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 22.09.2023 la Procura erariale presso questa Sezione citava in giudizio i convenuti in epigrafe generalizzati chiedendo la condanna di Anna Ronchi al pagamento della somma di euro 879.949,11 (euro 697.074,11 per la posta di danno esaminata sub V.1 ed euro 182.875,00 per la posta di danno esaminata sub V.2 dell'atto di citazione) e di Simona Milani, Giovanni Perego e

Alessandro Salvioni al pagamento della somma di euro 439.974,60 ciascuno (euro 348.537,10 per la posta di danno esaminata sub V.1 ed euro 91.437,50 per la posta di danno esaminata sub V.2 dell'atto di citazione), ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, comunque aumentata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da imputarsi rispettivamente ai comuni soci dell'Azienda Speciale Retesalute, nonché alla stessa Azienda Speciale Retesalute, in persona del legale rapp.te p.t., sita in Merate (LC) alla Piazza Vittorio Veneto n.2/3, C.F. 94024400130, P.IVA 02932150135.

2. In punto di fatto, la citazione esponeva di aver appreso la notizia di danno erariale da una nota in data 20 maggio 2020, trasmessa dalla stessa Azienda Speciale Retesalute, nella quale si informava la Procura contabile degli esiti di una verifica contabile e delle irregolarità riscontrate nella tenuta della contabilità aziendale.

2.1 In particolare la Procura dava atto che – in esito alla rielaborazione dei dati contabili, secondo criteri ritenuti maggiormente corretti ai fini della reale rappresentazione economico-contabile della gestione 2019 - era emersa una ingente perdita dovuta, verosimilmente, alla inadeguatezza delle tariffe dei servizi e/o dei contributi comunali negli anni precedenti (relazione della Responsabile del Settore Economico del 14.1.2020- Doc. 4, fasc. della Procura). La circostanza veniva confermata dal dott. D'Attilio, incaricato dal C.d.A. di verificare la contabilità, la previsione di bilancio e ogni atto necessario a ricostruire l'esatta situazione economica dell'Azienda che, nel suo elaborato, poneva in evidenza l'utilizzo di un modello contabile non

rispettoso del principio di competenza economica e del principio di corretta imputazione delle componenti di spesa tra le due aree di attività dell'Azienda, così che i contributi pubblici generati da questa, quale Ente capofila dell'Ambito, "*anziché essere contabilizzati quali mere poste patrimoniali, erano stati incassati e contabilizzati a ricavo dell'Azienda speciale, oppure contabilizzati a ricavo in anni precedenti, mentre i relativi costi/uscite non erano, invece, stanziati negli stessi anni per cui le entrate e le uscite erano classificate come costi e ricavi*". In sostanza, quindi, si riteneva che le uniche entrate che avrebbero potuto essere qualificate come componenti positive di reddito, con successivo transito al conto economico, fossero quelle derivanti dai servizi che l'Ambito affidava a Retesalute.

La citazione dava, quindi, atto dell'istruttoria svolta mediante acquisizione di ulteriore documentazione, tra cui la relazione sulla situazione contabile e finanziaria dell'Azienda Speciale commissionata dal Comune di Merate al Prof. D'Aries, la deliberazione n. 50 del 7.5.2020, con la quale il C.d.A. di Retesalute prendeva atto dell'emersione di perdite al 1.1.2019 pari ad €. 3.374.175,00, la relazione conclusiva della società BDO, incaricata dal C.d.A. dell'Azienda Speciale di effettuare una verifica contabile sugli esercizi precedenti il 2019 (Doc. 12 e 12-bis, fascicolo della Procura) e la relazione dell'OIV (doc. 13, fascicolo della Procura).

In data 13.1.2022 perveniva agli atti dell'istruttoria anche l'annotazione della GDF- Nucleo PEF di Lecco, delegata dal PM contabile, dalla quale emergeva che i comuni soci dell'Azienda Speciale erano venuti a

conoscenza delle irregolarità contabili solo in data 8.10.2018, quando l'assemblea esprimeva il proprio avviso in merito al "*Piano di indirizzo aziendale: indirizzi di merito*", decidendo di disporre con successiva delibera un aumento del capitale sociale, da attuarsi gradualmente tra il 2019-2021, per "*mettere in sicurezza*" l'Azienda nel breve periodo, mentre si disponevano accertamenti volti a ricostruire l'esatta situazione economico-patrimoniale dell'Azienda (Del. del C.d.A. n. 26 del 12.11.2018- Doc. 17 del fascicolo della Procura).

Infine, la Procura riferiva che l'Assemblea, in data 22.5.2021, deliberava la messa in liquidazione dell'Azienda, ai sensi dell'art. 20, c.2. lett.b), D.lgs. 175/2016 (Doc. 21, fasc. della Procura).

Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, il PM – riscontrando la sussistenza di ipotesi di responsabilità amministrativa gravemente colposa – notificava il prescritto invito a dedurre e, successivamente, non ritenendo convincenti le argomentazioni difensive esposte con le deduzioni, citava in giudizio gli odierni convenuti, ad eccezione di Vaghi Francesco la cui posizione era, invece, archiviata a seguito delle deduzioni difensive (Doc. 37 e 41, fasc. della Procura).

2.2 La Procura, premessi brevi cenni sulla duplice attività svolta dall'Azienda Speciale Retesalute, quale Ente capofila per l'attuazione dei piani di zona dell'Ambito di Merate e quale Ente strumentale al quale i Comuni soci avevano affidato la gestione di servizi socioassistenziali, deduceva la natura pubblica dell'Azienda e la sussistenza del rapporto di servizio in capo a tutti i presunti responsabili, in ragione delle funzioni ricoperte all'interno della stessa.

2.3 Nel merito, la contestazione riguardava un asserito danno erariale procurato dai convenuti al patrimonio dell'Azienda Speciale Retesalute, "*idealmente*" diviso due parti:

2.3.1 Una prima posta di danno (denominata "Danno traslato sui Comuni soci"), da "parametrarsi" alla perdita subita dall'Azienda Speciale, risultante dalle analisi svolte dalla società BDO e riportata nel prospetto di ripartizione dei costi trasmesso a ciascun Ente socio di Retesalute in data 9 luglio 2021 (Doc. 50, fascicolo della Procura), al netto dei "*costi variabili*" di €. 448.486,81, e pari ad €. 3.485.370,55. Tale somma rappresentava il danno subito per effetto dell'accumulo delle perdite *ante* 2015 e tra il 2015 e il 2019, di cui non era stata data evidenza con le scritture contabili. Il nocumento erariale, così individuato, veniva ascritto agli odierni convenuti in misura del 50% pari ad €. 1.742.685,28, in considerazione della sua parziale riferibilità anche alle errate scelte gestionali e all'omesso controllo da parte dei Comuni soci sul bilancio aziendale, che – tuttavia - la Procura riteneva imputabile agli enti solo a titolo di mera colpa.

A sostegno della sussistenza del danno, la Procura precisava che il disavanzo dell'Azienda Speciale, per le dimensioni assunte a causa della illegittima condotta tenuta dai convenuti, era da considerarsi danno erariale e non semplice frutto di irregolarità contabili, avendo determinato la liquidazione dell'Azienda Speciale e l'onere di ricapitalizzazione in capo ai Comuni soci.

Pertanto, con riferimento alla posta dannosa in discorso, il PM individuava le amministrazioni danneggiate nei Comuni partecipanti a

Retesalute (cd. danno obliquo), avendo questi provveduto al ripiano delle perdite secondo le quote di competenza di ciascuno.

Il danno così individuato e quantificato era così imputato:

- in misura del 40% alla convenuta RONCHI Anna, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo;
- in misura del 20% alla convenuta MILANI Simona, in qualità di Direttore Generale;
- in misura del 20% al convenuto PEREGO Giovanni, in qualità di revisore dell'Azienda;
- in misura del 20% al convenuto SALVIONI, in qualità di Presidente del C.d.A..

2.3.2 Una seconda posta di danno (denominata "Danno rimasto a carico di Retesalute") era, invece, rappresentata dalla sommatoria di tutte le spese che l'Azienda Speciale era stata costretta ad affrontare per ripristinare la propria "*salute fiscale*", ricostruendo in modo congruo e corretto la contabilità degli anni pregressi, compresi i costi sostenuti per la procedura di liquidazione dell'Azienda stessa.

Detti esborsi, pari ad €. 457.187,50, derivanti esclusivamente dalle errate rappresentazioni contabili che avevano reso necessaria una ricostruzione dei bilanci, quantomeno degli anni 2015-2019, venivano dal PM ascritti completamente agli odierni convenuti, secondo le medesime percentuali indicate per la prima posta di danno: 40% a Ronchi Anna e 20% per ciascuno a Milani Simona, Perego Giovanni e Salvioni Alessandro.

3. Quest'ultimo, si costituiva con comparsa in data 8.2.2024

presentando contestuale istanza di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante pagamento di una somma pari al 10% della pretesa risarcitoria azionata in citazione nei suoi confronti. Il Collegio, valutata positivamente la richiesta – nonostante il parere contrario del PM che aveva ritenuto la non congruità della somma offerta- accoglieva con decreto n. 7/2024 l'istanza proposta da Salvioni mediante pagamento dell'importo di €. 43.997,46, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione del decreto. A seguito della verifica del tempestivo pagamento la posizione del convenuto Salvioni veniva definita con sentenza n. 114/2024.

3.1 Con comparsa di costituzione depositata in data 5.2.2024 si costituiva la convenuta Ronchi Anna, come in epigrafe generalizzata, rappresentata e difesa, prendendo posizione nel merito della prospettazione accusatoria sotto plurimi profili e chiedendo il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.

In primo luogo, la convenuta rappresentava di essere stata assolta in sede penale dall'accusa di falso in bilancio per insussistenza del fatto con sentenza divenuta irrevocabile e che l'azione di responsabilità civile proposta dall'Azienda nei suoi confronti e della dottoressa Milani era stata respinta dal Tribunale civile, Sezione lavoro con sentenza n.132/2022 anche questa divenuta irrevocabile.

Inoltre, veniva eccepita l'insussistenza del danno erariale poiché i contributi che i comuni soci avevano versato successivamente per il ripiano delle perdite erano serviti in sostanza a sanare la situazione di vendita sottocosto dei servizi, non potendo questo essere considerato

un danno, mentre, in ordine alla contestazione di erronea applicazione dei principi contabili di contabilizzazione delle poste attive e passive di Retesalute, replicava che la normativa in materia di bilancio delle aziende speciali non prevede regole particolari sull'applicazione di principi contabili alle citate aziende, contestando la relazione dello studio D'Attilio e le conclusioni del PM che non avrebbero effettuato alcuna analisi né un opportuno riscontro sulla corretta imputazione dei componenti positivi e negativi del bilancio ed in particolare se, in assenza di elementi di certezza delle voci citate, esse siano state imputate piuttosto ad un diverso esercizio. Infine, con riferimento al danno erariale subito dai Comuni soci, la convenuta ribadiva di non aver avuto titolo per decidere le strategie contabili adottate, sicché la responsabilità andrebbe ascritta ai Comuni soci che erano a conoscenza delle problematiche finanziarie dell'azienda sin dal 2018, e ai quali competeva la concreta possibilità di intervenire in modo adeguato.

3.2 Con comparsa di costituzione in data 8 febbraio 2024 si costituiva la dottoressa Milani contestando l'addebito di responsabilità per carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo.

La convenuta, dopo aver brevemente descritto le funzioni svolte dall'azienda speciale Retesalute ed il proprio lavoro quale direttore generale della stessa dal 15 marzo 2013, evidenziava le problematiche organizzative dell'area amministrativa e del servizio economico finanziario. Per quanto riguarda la gestione contabile dell'azienda eccepiva l'esclusiva competenza della responsabile dell'area amministrativa che si avvaleva anche dell'ausilio di un consulente

esterno con la supervisione del controllo del revisore dei conti. Riferiva, inoltre, la convenuta che lo stesso Presidente del consiglio d'amministrazione dottor Salvioni aveva sempre svolto un ruolo attivo nella redazione del bilancio affiancando la dottoressa Ronchi nella predisposizione del documento contabile e disponendo, altresì, che dal 2015 in poi vi fossero - a cura della stessa dottoressa Ronchi - comunicazioni periodiche dello stato dei flussi di cassa nonché della situazione di debito e credito nei confronti dei comuni aderenti e dei fornitori. In questo contesto la convenuta Milani evidenziava di aver fatto affidamento sulla correttezza dell'operato della responsabile dell'area amministrativa anche in considerazione dei controlli e della diretta verifica effettuata dal presidente del C.d.A. In ogni caso la convenuta rivendicava di aver svolto il proprio ruolo di vigilanza sulla regolare tenuta contabile ai sensi dell'articolo 39 dello statuto aziendale con la massima diligenza, tant'è che nel 2017 segnalò al Presidente e al Vicepresidente alcune irregolarità nella gestione contabile consistenti nella inesatta rendicontazione della situazione debitoria creditoria nei confronti dei comuni aderenti e della situazione debitoria nei confronti dei fornitori. La dottoressa Milani ricordava anche di aver suggerito che le tariffe dei servizi tenessero conto dei costi fissi di struttura e fossero rimodulate anche sulla base dei risultati della contabilità analitica; descriveva, inoltre, diffusamente l'esito del processo civile che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni nei suoi confronti da parte dell'azienda. Infine, contestava la sussistenza del danno e l'asserita condotta produttiva dello stesso, non potendo ritenersi tale il disavanzo

accumulato da Retesalute nel corso degli anni di esercizio, l'insussistenza del nesso causale tra danno e la condotta contestata e dell'elemento soggettivo della colpa grave, nonché la quantificazione del danno traslato sui comuni per il quale veniva eccepita anche, con riferimento ai bilanci sino al 2018, l'intervenuta prescrizione quinquennale.

Con riferimento al danno rimasto a carico di Retesalute la dottoressa Milani contestava l'inserimento di spese non ascrivibili a condotte a lei riferibili. Infine, contestava la quota di ripartizione e la quantificazione del danno complessivo con eccezione di "cosa giudicata" con riferimento alla sentenza civile irrevocabile avente ad oggetto i medesimi fatti. La difesa concludeva, quindi, in via preliminare per l'improcedibilità/inammissibilità della domanda per essersi formato sui fatti oggetto della stessa il giudicato esterno; in subordine, sempre in via preliminare, per la prescrizione dell'asserito danno e di tutte le somme maturate sino al 18 maggio 2018; in via principale di merito, per il rigetto della domanda con condanna alle spese e riserva di articolare mezzi istruttori.

3.3 Con comparsa dell'8.2.2024 si costituiva il revisore Perego Giovanni, il quale, contestava gli addebiti rivolti nei suoi confronti, richiamando alcuni aspetti concernenti l'azienda speciale Retesalute, tra cui da un lato la mancata previsione nello statuto (art. 43) di una contabilità articolata nelle due distinte aree di attività e dall'altro la previsione dell'approvazione della gestione da parte dei Comuni soci.

Il convenuto Perego, riportandosi agli esiti di una indagine redatta da

un professionista contabile di parte, depositata agli atti del giudizio, argomentava circa l'insussistenza delle irregolarità contestate dalla Procura e del danno ai Comuni soci "nei termini indicati nell'atto di citazione".

Venivano anche contestate le risultanze della relazione della società BDO, avvenute considerando erroneamente che l'azienda, quale ente capofila, svolgesse solo un ruolo di mero ente pagatore mentre invece gestiva anche il piano di zona dei servizi dello stesso ambito.

In conclusione, secondo la tesi difensiva, il modello contabile adottato da Retesalute non avrebbe comportato alcuna sopravalutazione artificiosa del valore della produzione né comportato una non corretta rappresentazione delle singole poste di bilancio.

Pertanto, nessun addebito di responsabilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo poteva essere mosso al revisore Perego che durante il proprio mandato aveva correttamente verificato la contabilità dell'Azienda, avallata dai Comuni soci, che dovevano ritenersi consapevoli e consenzienti, quantomeno a partire dall'approvazione del bilancio 2016, considerato che – come affermato nel Piano di rilancio del 2018- l'obiettivo principale dell'azienda fosse quello di mantenere i costi per i clienti più bassi possibili senza ragionare in termini di mantenimento dell'autonomia gestionale.

Sulla quantificazione del danno la difesa Pergo contestava l'imputabilità al proprio assistito delle perdite relative al 2018 e 2019 avendo il revisore cessato il proprio incarico nel 2018 ma prima dell'approvazione del bilancio e la non attendibilità degli importi delle

asserite perdite *ante* 2015, essendo mancato un approfondimento istruttorio di BDO sul punto.

Inoltre, poiché dagli atti delle indagini non erano emerse distrazioni o sviamenti di fondi dalle finalità socioassistenziali e risultavano resi tutti i servizi dovuti, la perdita non poteva che ricondursi a decisioni politiche degli enti soci.

Veniva anche contestata la congruità delle spese e dei compensi della procedura di liquidazione, durata meno di sei mesi, nonché l'inclusione di spese per consulenze non riconducibili alle condotte contestate, bensì attinenti alla gestione ordinaria dell'Azienda di ordine fiscale e contabile oltre che a spese legali concernenti le azioni giudiziali intraprese nei confronti di altre convenute e risoltesi negativamente per l'Azienda.

Il convenuto, quindi, concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la rideterminazione del danno in accoglimento dei rilievi esposti in comparsa e, comunque, per l'esercizio del potere riduttivo.

6. All'udienza del 10 luglio 2024**,** il Pubblico Ministero ha replicato alle eccezioni preliminari e di merito sollevate dai convenuti che hanno, poi, illustrato oralmente il contenuto dei propri scritti difensivi alla luce della requisitoria dell'organo requirente, come da verbale cui si rinvia.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Ai sensi dell'art.101 comma 2 c.g.c., il Collegio procede all' esame delle questioni pregiudiziali, graduandole secondo l'ordine logico, a prescindere dalla prospettazione delle parti.

7.1 La convenuta Milani – in relazione ad entrambe le poste di danno contestatele nell'atto di citazione – ha eccepito l'improcedibilità/inammissibilità della domanda per essersi, sui medesimi fatti oggetto di contestazione, formato il giudicato esterno in sede civile.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il rigetto (divenuto irrevocabile) dell'azione risarcitoria – intrapresa da Retesalute nei suoi confronti, nell'ambito del processo giuslavoristico - precluderebbe a questo Collegio di pronunciarsi sulla domanda del PM avente ad oggetto la medesima questione.

L'eccezione è infondata.

Sul punto - premesso che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (cfr. *ex multis* Cass. S.U., sent. n. 26659/2014), l'eccezione in discorso attiene ad un problema di eventuale interferenza tra giudizi - va rilevato che il regime specifico della responsabilità amministrativo-contabile (riferito sia alla disciplina sostanziale che processuale) non consente l'applicabilità dell'art. 2909 c.c. né in relazione al giudicato sostanziale né al giudicato esterno tra le stesse parti. Conseguentemente, alcun effetto preclusivo o vincolante può attribuirsi al giudicato civile in relazione all'accertamento, in questa sede giuscontabile, di fatti, comportamenti e circostanze che – in tutto o in parte – coincidano con quelli che sono stati oggetto del giudizio civile.

Com'è noto, infatti, l'unica interferenza che rileva in questa sede – stante la concorrenza tra l'azione proposta dall'Amministrazione

danneggiata e quella del PM contabile - attiene alle sole ipotesi di parziale o integrale recupero del credito dinnanzi al G.O. tale da comportare, eventualmente, la decurtazione dal danno contestato di quanto già eventualmente restituito o l'inammissibilità dell'azione di responsabilità, qualora le somme corrisposte in altra sede giudiziale corrispondano esattamente, in punto *quantum,* al danno erariale fatto valere dinnanzi alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla luce dei principi giuridici ricordati, l'eccezione difensiva non può trovare accoglimento.

7.2 La convenuta Milani ha, inoltre, eccepito, in via preliminare di merito, la prescrizione dell'asserito danno e, specificamente, di tutte le somme che si sarebbero maturate sino al 18 maggio 2018.

L'eccezione risulta, quindi, circoscritta alla prima posta di danno (cd. danno traslato sui Comuni soci), e - in considerazione dell'infondatezza nel merito di questa pretesa attorea, come di seguito spiegata – la prescrizione rimane assorbita nella pronuncia di rigetto della domanda *in parte qua*.

Come condivisibilmente affermato dalle Sezioni Unite, se il giudice di merito rigetta la domanda perché ritiene che i fatti costituitivi della stessa non siano stati provati, l'eccezione di prescrizione può rimanere assorbita nella predetta pronuncia poiché "*un diritto di cui non è stata dimostrata l'insorgenza non si può prescrivere o non prescrivere*" (Cass. S.U. 12 maggio 2017, n. 11799; Cass. ord. n. 29.3.2018 n. 7889).

7.3 Infine, non vi è luogo a pronunciarsi sulla richiesta della difesa Perego di rimessione in termini per proporre eccezione di prescrizione,

a fronte della ritenuta individuazione del danno come mero disavanzo che il PM avrebbe effettuato, in via subordinata, nella discussione dibattimentale, visto che la Procura ha, poi, espressamente chiarito a verbale di non aver inteso svolgere alcuna riformulazione del danno, neppure in via subordinata.

8. Esaurita la trattazione delle questioni ed eccezioni preliminari prospettate dalle difese dei convenuti, nei termini di cui ai precedenti capi, il Collegio può passare ad esaminare nel merito la vicenda già descritta in fatto, procedendo alla verifica della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa prospettata nell'atto di citazione. L'esame compiuto degli atti di causa consente di ritenere fondata solo in minima parte la complessa domanda avanzata dalla Procura che va, pertanto, accolta parzialmente nei termini e con le precisazioni di seguito illustrate.

8.1 Alla luce del complesso quadro fattuale della vicenda sopra sintetizzata in fatto, l'esame del Collegio non può che iniziare dall'accertamento dell'antigiuridicità delle condotte ascritte agli odierni convenuti a titolo di colpa grave, per poi passare a valutare la sussistenza delle due poste di danno allegate in citazione e la loro origine in termini di conseguenzialità diretta e prevalente.

L'azione che la Procura ha portato all'attenzione del Collegio riguarda un'ipotesi di responsabilità amministrativa per le asserite conseguenze dannose subite dall'Azienda Speciale Retesalute e dai Comuni soci, asseritamente derivanti dall'occultamento contabile di ingenti perdite di esercizio (disavanzo), operato mediante l'adozione,

gravemente colposa, di un modello di rappresentazione contabile non veritiero e scorretto in quanto non separava contabilmente le attività socio-assistenziali dell'Azienda, svolte come Ente capofila d'Ambito, da quelle svolte come Ente strumentale dei Comuni soci e non seguiva il criterio di imputazione delle poste contabili per competenza economica, così generando confusione tra entrate e ricavi e uscite e costi, per cui i bilanci risultavano in equilibrio ed in pareggio fittizio.

Le conseguenze dannose ascritte agli odierni convenuti, nelle rispettive qualità, sono state individuate dall'Organo requirente:

- nel 50% delle somme che ciascun Comune socio ha dovuto versare per ripianare il disavanzo dell'Azienda Speciale, al netto dei cd. costi variabili, ovvero del differenziale tra le tariffe dei servizi usufruiti (sottocosto) e i costi di produzione (cd. danno traslato sui Comuni soci descritto a pg. 51 dell'atto di citazione) pari a complessivi €. 1.742.685,28;
- in tutte le spese sostenute dall'Azienda per la ricostruzione della contabilità secondo i corretti principi contabili e per i costi della procedura liquidatoria che è seguita all'emersione del disavanzo (cd. danno rimasto a carico di Retesalute, descritto a pag. 54 dell'atto di citazione) pari a complessivi €. 457.187,50.

8.2 In sintesi, le condotte antigiuridiche foriere – secondo l'ipotesi accusatoria- di entrambe le poste di danno azionate, risultano individuate ed imputate ai convenuti come segue:

- RONCHI Anna, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo dal 2008, avrebbe effettuato registrazioni contabili e redatto i bilanci in

spregio dei basilari principi contabili di competenza economica, di annualità, veridicità, con imputazione promiscua dei flussi finanziari tra le due diverse attività svolte dall'Azienda Speciale, contravvenendo alle specifiche norme richiamate dall'art. 114 del TUEL, dei principi contabili e civilistici. Siffatta condotta antigiuridica avrebbe impedito di individuare i reali risultati economici dell'Azienda, ottenendo una chiusura in pareggio del bilancio meramente fittizia, con occultamento del reale disavanzo;

- MILANI Simona, in qualità di Direttore Generale dal 2013, non avrebbe svolto con adeguata diligenza funzioni di vigilanza sul buon andamento degli uffici e di verifica della regolare tenuta della contabilità aziendale, impedendo alla dott.ssa Ronchi di continuare a rappresentare una situazione finanziaria dell'Azienda non corrispondente a quella reale così che il danno provocato dalla dirigente dell'Area amministrativa fosse più contenuto e tempestivamente riparabile;

- PEREGO Giovanni, in qualità di revisore dell'Azienda (dal 2012 al 2018), avrebbe omesso di esercitare i propri compiti con la necessaria prudenza, attenzione e professionalità, segnalando la necessità di una diversa impostazione del bilancio e di un maggiore rispetto dei principi contabili;

- SALVIONI Alessandro (la cui posizione è stata definita mediante rito abbreviato con sentenza n. 114/2024), in qualità di Presidente del C.d.A., dal 2011, non avrebbe adeguatamente vigilato sull'andamento gestionale dell'Azienda, riorganizzando l'Area Ammnistrativa e

sostituendo la dott.ssa Ronchi una volta scoperte le irregolarità da questa poste in essere.

8.3 Come sinteticamente riportato in fatto, l'impianto accusatorio è stato integralmente contestato dai convenuti, sia in fase preprocessuale che in giudizio. In particolare, per quanto riguarda la sussistenza della condotta antigiuridica che avrebbe determinato entrambe le poste di danno contestate, è stata eccepita l'erroneità della prospettazione attorea, secondo la quale vi sarebbe stata la violazione del principio di competenza economica e una contabilizzazione delle poste attive e passive contraria ai principi contabili generali, con erronea allocazione dei flussi di cassa ed inesatta imputazione tra i ricavi dei contributi pubblici ricevuti dallo Stato e dagli altri Enti che erogavano fondi per l'Ambito.

Secondo la difesa dei convenuti, infatti, non vi sarebbero norme specifiche in materie di bilancio delle Aziende speciali, né nel caso specifico risultava adottato, nel periodo oggetto di contestazione, il regolamento di contabilità previsto nello statuto di Retesalute, dal quale, comunque, non emergeva la previsione che la contabilità dovesse articolarsi in aree distinte che riflettessero i due tipi di attività svolte. A quest'ultimo riguardo, il convenuto Perego corroborava tale tesi difensiva, riportando gli esiti di una indagine redatta da un proprio consulente di parte, secondo cui numerose aziende socioassistenziali lombarde adotterebbero le stesse modalità di rappresentazione contabile censurate dalla Procura.

In conclusione, secondo le difese, il modello di contabilità adottato da

Retesalute sarebbe stato conforme alla normativa e ai principi contabili applicabili e non avrebbe comportato alcuna sopravalutazione artificiosa del valore della produzione né comportato una non corretta rappresentazione dei reali risultati economici nei bilanci che, infatti, erano sempre approvati dall'Assemblea dei Comuni soci.

8.4 Le argomentazioni svolte dai convenuti, sebbene suggestive, non sono tuttavia conformi al quadro giuridico, regolatorio dei rapporti tra l'Azienda Speciale Retesalute ed i Comuni soci, che si ritrae dagli atti di causa, ai quali -in ossequio al principio di sinteticità- si farà espresso rinvio.

8.4.1 In primo luogo, il Collegio ritiene che – alla luce della normativa di settore- le irregolarità contabili riscontrate nella tenuta della contabilità prodromica alla redazione dei bilanci d'esercizio di Retesalute sino al 2018-2019, tra cui la registrazione di tutte le operazioni aziendali (anche di tutte quelle relative alla gestione dei fondi d'Ambito) nel conto economico quali ricavi e costi d'esercizio, nonché l'imputazione delle risorse per cassa e non per competenza, siano frutto di gravi e reiterate violazioni dei più basilari principi giuridico-contabili in materia, da parte degli odierni convenuti, che - nelle rispettive qualità – hanno così trasgredito gli obblighi di servizio correlati alle specifiche funzioni amministrative ricoperte nell'Azienda Speciale.

È indubbio, infatti, che Retesalute – Azienda Speciale costituita nel 2005, ai sensi dell'art. 114, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, da numerosi Comuni lombardi per la gestione dei servizi socioassistenziali, socio-educativi e

socio-sanitari integrati (v. art. 3 dello Statuto, Doc. 2 del fascicolo della Procura) – sia tenuta ad adottare una contabilità di tipo economico-patrimoniale ed a conformare la propria gestione ai principi contabili generali recati dall'allegato 1 del Dlgs. n. 118/2011 e ai principi del codice civile (art. 2423-*bis* e ss.), come espressamente stabilito al comma 3, art. 3 del citato Dlgs. n. 118/2011 e dallo stesso art. 114 del TUEL.

Tali previsioni normative risultano, peraltro, riportate anche al comma 1 dell'art. 42 dello Statuto aziendale rubricato "Contabilità e bilancio".

È, altresì, incontestato che Retesalute, oltre ad operare come Ente strumentale degli Enti soci (per i quali eroga determinati servizi prevalentemente rivolti alle fasce deboli e alle categorie fragili della cittadinanza residente, sulla base di specifici contratti di servizio stipulati con ciascun Comune), svolge anche il ruolo di Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona (art. 2, commi 2 e 8 dello Statuto), di cui alla L. n. 328/2000 ("*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*"), mediante gestione di fondi nazionali, regionali e comunali finalizzati a realizzare il "*sistema integrato degli interventi e servizi sociali*" per l'Ambito territoriale di riferimento, secondo i principi ivi stabiliti (v. L. 328/2000 art. 3, c.2).

Come Ente strumentale, Retesalute gestisce ed eroga per conto di ciascun Comune socio i servizi socioassistenziali richiesti alle tariffe determinate dall'Assemblea recepite poi dai vari contratti di servizio. I Comuni soci, inoltre, debbono coprire i costi di gestione dell'Ente strumentale erogando un contributo di funzionamento anch'esso determinato dall'Assemblea in base al peso demografico e/o al livello

di fruizione dei servizi di ciascun socio (v. Statuto art. 8, c.4, art. 14).

Retesalute, invece, quale Ente Capofila del Piano di Zona dell'Ambito meratese, gestisce ed amministra i fondi nazionali, regionali e comunali per gli stessi Enti aderenti, secondo quanto stabilito dell'Accordo di programma per la realizzazione del Piano, con le finalità di cui al comma 8 dell'art. 3 dello Statuto, ed è tenuta ad articolare la propria organizzazione in apposite aree, secondo coerenza funzionale, in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte ed ispirandosi all'articolazione di cui al secondo comma dell'art. 2 dello Statuto (comma 10), cosa che in effetti è stata fatta, come risulta dall'Atto di Organizzazione aziendale (nel prosieguo A.O.A.) del 2010 (Doc. 42 del fasc. di Procura) che ha istituito l'Area Distretto ed Ufficio di Piano (punto 3.4. dell'A.O.A. cit.), deputata allo svolgimento delle funzioni di Ente Capofila del Piano di Zona attribuitele dall'Accordo di Programma Piano di Zona (punto 3.4.2 e di quello provinciale di cui al punto 3.4.3.2 dell'A.O.A. cit.).

In particolare, l'Area Distretto e Ufficio di Piano svolgono le funzioni previste dalla legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", occupandosi, di dare attuazione all'Accordo di programma con il quale il Piano sociale di Zona è stato adottato dagli enti che rientrano nell'ambito territoriale Meratese.

In sostanza, quindi, Retesalute, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008 articoli 13 e 18 ("*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*"), nonché dall'art. 7 *bis* della L.R. 33/2009 ("*T.U. delle leggi regionali in materia di sanità*"), attraverso

l'Ufficio di Piano individuato al suo interno, oltre a fornire supporto tecnico-organizzativo all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale per la programmazione sociale in forma associata e il suo monitoraggio - garantendo il coordinamento degli interventi e delle azioni concernenti le politiche di welfare di competenza del Piano di Zona- cura, quale Ente Capofila, la gestione e la realizzazione dei programmi e degli obiettivi individuati nel Piano triennale con le risorse economiche e di personale individuate nell'ambito del più generale sistema di finanziamento delle politiche sociali (artt. 4 e 20 L. 328/2000).

La principali fonti di finanziamento utilizzate per attuare la programmazione zonale sono costituite da Fondi europei (quali ad esempio FSE, FEASR, FAMI, CERV etc.), Fondi nazionali (FNPS, FNA, Fondo per assistenza alla persone con disabilità grave, Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili etc.), Fondi regionali (Fondo sociale Regionale, Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, Fondo regionale per la famiglia e i suoi componenti etc.) e dalle risorse proprie comunali, secondo la programmazione locale, nonché da eventuali finanziamenti privati.

In quest'area di attività l'Azienda Retesalute, svolgendo funzioni gestionali amministrativo/contabili del Piano di Zona dell'Ambito territoriale di Merate, eroga anche agli aventi diritto i "titoli sociali" di cui alle L. 328/2000 e L.R. 3/2008, sotto forma di "Buono o Voucher", (punto 3.4.3.3. dell'A.O.A. cit.) e risponde nei confronti dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, dell'ASST di Lecco e della Regione Lombardia

della correttezza, attendibilità e puntualità degli interventi anche attraverso l'elaborazione del Bilancio Distrettuale preventivo/consuntivo e del Bilancio preventivo/consuntivo Piano di Zona (punto 3.4.3.5. dell'A.O.A.- cd. assolvimento "debiti informativi").

Appare, quindi, chiaro che le attività di Ente capofila non solo vengono espletate con modalità gestorie eterogenee rispetto a quelle concernenti l'erogazione di prestazioni socioassistenziali previste dai contratti di servizio stipulati con ciascun Ente locale, ma che la diversa tipologia e natura delle fonti di finanziamento, nonché la destinazione sostanzialmente vincolata delle stesse, richiede la tenuta di una specifica contabilità che rappresenti in modo chiaro ed attendibile come tali risorse pubbliche siano state utilizzate.

Tutti questi aspetti sopra considerati confutano i rilievi difensivi secondo cui in assenza di un regolamento di contabilità in tal senso, non si configurava alcun obbligo di separare contabilmente le due aree di attività di Retesalute, sicché il modello contabile adottato sarebbe perfettamente legittimo.

Alla luce della complessa ricostruzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali operata dal Collegio, appare, infatti, del tutto evidente che i fondi pubblici assegnati all'Ente capofila per l'attuazione del Piano di zona – laddove, come nel caso di specie, gli enti dell'Ambito abbiano adottato quale forma di gestione associata per l'attuazione del Piano la forma dell'Azienda Speciale - non possano concorrere *in toto* a determinare il risultato economico dell'azienda stessa.

Come condivisibilmente sostenuto dal revisore dei conti di Retesalute nei verbali del 31 luglio e 12 dicembre 2019 (Doc. 4 del fascicolo di Procura) tra i "trasferimenti" che possono essere considerati per perseguire l'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 114, c. 4 del TUEL, non possono ricomprendersi le risorse finanziarie assegnate all'Azienda secondo i criteri e con le destinazioni stabilite dall'Assemblea dell'Ambito Distrettuale e del Distretto.

In particolare, ad avviso del Collegio, non possono certamente essere considerati tra i ricavi i cd. movimenti di "tesoreria dell'Ufficio d'Ambito" riferiti cioè a risorse trasferite per essere erogate ai beneficiari finali, individuati sulla base dei criteri previsti nel Piano.

Né pare dirimente l'assunto della difesa Perego, secondo cui Retesalute, avendo un ruolo di responsabilità gestionale anche nella veste di Ente Capofila d'Ambito, correttamente "*ha fatto confluire a Conto Economico tra i ricavi tutti i trasferimenti ricevuti*" (v. Perizia contabile, doc. 5 del fascicolo Perego).

In tal caso, infatti, si potrebbero al massimo imputare tra i ricavi del Conto Economico esclusivamente quei trasferimenti correlati all'erogazione dei servizi che l'Ambito ha affidato direttamente a Retesalute, mentre tutte le altre risorse erogate e le quote residue non utilizzate, rimarrebbero comunque escluse dal risultato economico dell'azienda stessa.

In ogni caso, il rilievo prospettato non assume una rilevanza concreta ai fini del decidere in considerazione dell'accertata insussistenza della prima posta di danno ipotizzata dalla Procura, per i motivi che

verranno spiegati nel prosieguo.

Concludendo, quindi, appare incontestabile che l'imputazione indistinta dei flussi finanziari -in entrata ed in uscita- come ricavi e costi sia del tutto impropria e fuorviante ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione contabile in bilancio delle suddette poste.

E, infatti, la confusione contabile dei flussi finanziari delle due aree di attività non solo osta ad una trasparente rendicontazione, necessaria per la valutazione sullo stato di attuazione del Piano di Zona, ma impedisce la rappresentazione veritiera e corretta dei risultati gestionali dell'attività svolta da Retesalute, inficiando così ogni attendibile valutazione circa il raggiungimento dell'equilibrio economico richiesto dall'art. 114, c.4 del TUEL.

Salvo quanto poi si rileverà in punto di sussistenza dei danni contestati dalla Procura, va qui, indubbiamente, accertato che – nel caso di specie – il modello contabile utilizzato da Retesalute fino al 2018-2019, con imputazione promiscua dei flussi finanziari delle due attività tra i ricavi, ha comportato l'artificiosa sopravvalutazione del valore della produzione occultando i reali risultati economici negativi dell'Azienda.

A dimostrazione di ciò, si possono citare i concreti esempi riportati nella relazione al C.d.A. della dott.ssa Mattiello (Responsabile dell'Area economico-finanziaria dal 2.9.2019) tra cui quello descritto al punto 3, sulla mancata rilevazione del debito nei confronti dei Comuni per le spese sostenute per i minori sottoposti all'autorità giudiziaria nell'esercizio 2018 (Doc. 3 del fascicolo di Procura). In questo caso, infatti, l'onere passivo afferente ai minori - quale componente del

bilancio di Piano – non solo non risulta registrato in contabilità in correlazione della relativa entrata e dell'annualità corrispondente, ma le risorse stanziate dall'Ambito e non usate per coprire le predette spese dei minori risultano utilizzate per coprire costi di altro genere attinenti alle attività dell'Ente strumentale.

Anche nel 2019 la dott.ssa Mattiello rileva l'avvenuta contabilizzazione di oneri di competenza di annualità precedenti, di circa 1,1 milioni di euro, i cui correlati finanziamenti e/o ricavi – già registrati nel 2018- risultavano utilizzati per coprire costi di gestione aziendale ordinaria (v. punto 4 Relazione cit.).

Tali circostanze, non specificamente contestate dalle parti convenute, comprovano da un lato la non corretta tenuta della contabilità aziendale e d'Ambito e dall'altro gli effetti distorsivi che l'imputazione promiscua dei flussi finanziari, secondo il principio di cassa e senza la necessaria correlazione sostanziale e temporale tra costi e ricavi/entrate e spese, ha determinato sulla effettiva consistenza dell'equilibrio economico risultante dai bilanci approvati fino al 2018-2019.

Ne consegue, pertanto, che la perdurante adozione di siffatto modello contabile da parte dei convenuti, ai quali competeva funzionalmente – seppur a vario titolo e relativamente ai periodi in cui hanno prestato servizio - di occuparsi degli aspetti inerenti la contabilità e il bilancio aziendale, configura un comportamento antigiuridico, grave ed inescusabile, per la palese contrarietà a principi contabili fondamentali e di primaria importanza cui la contabilità ed bilancio devono ispirarsi, quali: quello di competenza economica, di correlazione tra costi e ricavi,

di rappresentazione corretta e fedele delle reali condizioni dell'Azienda, di neutralità ed imparzialità nella redazione dei documenti contabili sì da non favorire o essere assecondare interessi di particolari gruppi o portatori di interesse.

Di particolare gravità è la palese e reiterata violazione del principio contabile generale della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità delle scritture contabili delle amministrazioni pubbliche, come declinato al punto 5 dell'allegato 1 al d. lgs. n. 118/2011 (laddove, tra l'altro, si prevede che "*un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti* [sottolineatura della Sezione] *e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa*").

È da notare che le esigenze sottese al principio in questione non sono connesse solo alla tutela dei diritti dei soci e dei terzi, come avviene normalmente, ma anche, considerata la natura pubblica degli enti in questione, al corretto funzionamento del sistema dei conti pubblici considerato nella sua globalità. Non a caso, il principio stabilisce infatti che "*l'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica*".

La migliore dimostrazione della violazione del principio è data dal fatto che, sistematicamente, i bilanci dell'Azienda nel periodo considerato esponevano una situazione di equilibrio o, addirittura, di leggero avanzo, laddove invece la ricostruzione contabile effettuata ha evidenziato, a posteriori, un notevole disavanzo di gestione. Disavanzo

della cui attendibilità, è bene sottolinearlo, le stesse difese dei convenuti non sembrano dubitare, dal momento che considerano giustificata (e perciò non produttiva di danno) la ricapitalizzazione dell'Azienda operata dai Comuni soci. Non v'è chi non veda che un così ampio scostamento tra rappresentazione contabile della gestione e reale andamento della stessa sia sintomatico (a prescindere dai puntuali rilievi sopra svolti in ordine alle non corrette registrazioni contabili da cui sono affetti i bilanci dell'Azienda) proprio di quegli "*errori e distorsioni rilevanti*" che inficiano in radice l'attendibilità e la correttezza dei bilanci in questione.

Né la gravità dell'illegittima condotta contestata può essere giustificata, come sostenuto dai convenuti, dall'asserita sussistenza di una consolidata prassi in tal senso, posto che – com'è noto – nessun effetto integrativo del quadro normativo di riferimento può essere attribuito a consuetudini *contra legem*.

8.4.2 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte il Collegio ritiene, pertanto, che correttamente la Procura regionale abbia ascritto la responsabilità per le irregolarità contabili, sopra accertate, ai convenuti, tratteggiandone compiutamente le condotte con specifico riferimento ai ruoli da ciascuno svolti nella gestione della contabilità aziendale e agli obblighi di servizio immanenti alle cariche ricoperte nell'Azienda Speciale nel periodo oggetto di contestazione, come riportate al precedente capo 8.2, cui si rinvia.

In relazione, poi, all'apporto causale nella determinazione delle conseguenze dannose contestate, l'organo requirente ha ritenuto

maggiormente rilevanti le condotte della convenuta Ronchi (nella misura del 40%) che, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo dal 2008, aveva personalmente effettuato le registrazioni contabili e redatto i bilanci in spregio dei più basilari principi e norme contabili, rispetto a quelle di carattere meramente omissivo degli altri tre corresponsabili, cui era causalmente imputato il restante 60% del danno in parti uguali.

Siffatta ripartizione è stata contestata da tutte le difese.

In particolare, la convenuta Ronchi ha eccepito che, nella sua qualità non aveva titolo per decidere le strategie contabili aziendali e che, invece, ai Comuni soci - a conoscenza delle problematiche finanziarie dell'azienda sin dal 2018- competeva la concreta possibilità di intervenire in modo adeguato. Gli altri convenuti, invece, hanno sostenuto: Milani, di aver fatto affidamento sulla correttezza dell'operato della responsabile dell'area amministrativa, alla quale esclusivamente competeva la gestione contabile aziendale, anche in considerazione dei controlli e della diretta verifica effettuata dal presidente Salvioni e di aver provveduto ad alcune segnalazioni e a suggerire che le tariffe dei servizi fossero rimodulate per tenere conto dei costi fissi di struttura; Perego, rimarcava l'avvenuta approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea dei Comuni e di aver correttamente adempiuto alle verifiche di competenza.

Ciò premesso, ritiene il Collegio – alla luce di tutti gli elementi emersi – che le responsabilità siano da ripartirsi in parti uguali tra tutti i convenuti.

L'adozione di un modello contabile aziendale caratterizzato da gravissimi e lampanti profili di incompatibilità con basilari principi giuridico-contabili, ma soprattutto la comprovata consapevolezza, da parte di tutti i soggetti coinvolti nel settore contabile dell'Azienda (responsabile finanziario, direttore generale, revisore, consiglio di amministrazione) e finanche dell'Assemblea dei Comuni soci, che vi erano difficoltà finanziarie e di liquidità di cassa nonché problematiche legate alla non congruità delle tariffe e dei contributi di funzionamento stabiliti dall'Assemblea e alla necessità di non aumentare i costi per i Comuni, inducono a ritenere che in sostanza su tale *modus operandi* (consolidato nel tempo) vi fosse una sostanziale condivisione di vedute e di conseguente scelta da parte di tutti (v. capi 8.4.1 e 8.5.1).

Del resto, non appare credibile che tali questioni, sebbene molto tecniche, dipendessero da scelte di esclusiva competenza del responsabile amministrativo-finanziario anche per gli evidenti risvolti in tema di *governance* dell'Azienda speciale e dei suoi delicati rapporti con i Comuni soci a causa dei riflessi sull'equilibrio dei loro bilanci.

Per queste ragioni, la ripartizione del danno effettuata dalla Procura, sostanzialmente fondata su un ritenuto differente apporto causale tra la condotta materiale attiva della tenuta della contabilità e della predisposizione degli schemi di bilancio da parte della responsabile finanziaria e quella omissiva dei suoi superiori gerarchici ed organi di controllo, non pare calzante in questo specifico caso.

Né del resto risulta maggiormente convincente – alla luce della complessa vicenda sopra ampiamente descritta attraverso il compiuto

esame della documentazione prodotta (v. capo 8.4.1) – la prospettazione delle difese volta a declassare, ognuna, le proprie competenze e il proprio ruolo.

Pertanto, il Collegio ritiene che il danno erariale, come nel prosieguo accertato e quantificato, sia ascrivibile agli odierni convenuti in parti uguali, reputando congruo che anche la quota riferibile al convenuto SALVIONI, che ha definito il giudizio mediante rito abbreviato, sia determinata con questo criterio e quindi nella misura del 25%, stante il suo incontestato ruolo attivo nella vicenda.

8.5 A questo punto, il Collegio può passare a valutare la sussistenza delle due poste di danno allegate in citazione e del nesso di causalità tra queste e la condotta antigiuridica sopra esaminata, in termini di conseguenzialità diretta e prevalente.

Il danno erariale, asseritamente procurato dai convenuti al patrimonio dell'Azienda Speciale Retesalute, è stato "idealmente" diviso in due parti dalla Procura (pg. 50 della citazione):

- "*da un lato, quella parte del danno che, a seguito della procedura fallimentare e della proposta di riportare l'Azienda in bonis, è stato traslato da Retesalute sugli Enti soci, in misura proporzionale alla loro partecipazione*";
- "*dall'altra, quella parte del danno che è rimasta gravante su Retesalute e che è consistita nella spesa sopportata per la necessaria e preliminare ricostruzione della contabilità aziendale, per l'assunzione di pareri in ordine alle possibilità che si presentavano all'Azienda in relazione al grave disavanzo, nonché per la remunerazione degli organi di*

liquidazione ".

8.5.1. La Procura individua la prima parte di danno nelle somme che ciascun Comune socio di Retesalute ha dovuto corrispondere, ai sensi dell'art. 194 TUEL, all'Azienda Speciale per ripianare le perdite da questa accumulate nel tempo a causa dell'occultamento dei risultati negativi di bilancio protrattosi ante 2015 e poi fino al 2019.

La citazione precisa "*che il disavanzo è considerato danno e non il semplice frutto di una irregolarità contabile, in quanto le dimensioni che lo stesso ha assunto, per effetto della illegittima condotta tenuta da tutti i destinatari del presente invito, hanno determinato la liquidazione dell'Azienda stessa e, non di meno, l'onere per i singoli Comuni di ricapitalizzare la società per consentirne di riprenderne il funzionamento*", e richiama quella giurisprudenza contabile secondo cui "*il disavanzo è, in nuce, un danno che trova la sua attualizzazione, nonché puntuale concretizzazione, nel momento in cui richiede imprevisti ed imprevedibili sacrifici alla collettività per il suo ripianamento" (Sez. Lazio, sent. n. 161/2010) e che "la mancata osservanza del principio di rispetto del bilancio non crea una differenza fra disavanzo e danno poiché: - impone alla collettività maggiori oneri e sacrifici per prestazioni non scelte dai propri rappresentanti; - crea disservizi per il riassetto del bilancio stesso; - devia spese alle quali la collettività aveva ricollegato priorità quanto ad utilità" (Sez. III App., sent. n. 21/2013)".*

Il danno viene, quindi, quantificato dalla Procura in euro 3.484.370,55, detraendo dalla "*perdita subita dall'Azienza Speciale*" - risultante all'esito delle analisi contabili svolte dalla società BDO (doc.50, fascicolo della

Procura), e poi meglio evidenziate nel prospetto di ripartizione dei costi fornito in data 9 febbraio 2022 dal Collegio dei Liquidatori (Doc. 51, fascicolo della Procura) - la quota di disavanzo costituita dai "costi variabili", "*costituenti costi per servizi erogati dall'Azienda speciale, ma pagati "sottocosto" per inadeguata tariffazione; la tariffazione sottocosto dei servizi, infatti, come anche supra evidenziato, discende esclusivamente dalle decisioni assunte dall'Assemblea dei soci, formata dagli Enti aderenti a Retesalute e destinatari dei servizi da quest'ultima forniti*".

Inoltre, in considerazione del riconosciuto concorso causale degli stessi Comuni soci nella determinazione del disavanzo, l'Organo requirente ha ritenuto di circoscrivere il danno causalmente imputabile ai convenuti in una quota parte del 50%, pari ad €. 1.742.685,28.

Con riferimento a questa posta dannosa, il PM ha individuato le amministrazioni danneggiate nei Comuni partecipanti a Retesalute (danno obliquo), avendo questi provveduto al ripiano delle perdite secondo le quote di competenza di ciascuno, come indicato nell'elenco a pagina 53 e seguenti della citazione.

Alla luce della complessa ricostruzione del danno effettuata dalla Procura, il Collegio ritiene che questa prima parte di danno vada esclusa per le stesse ragioni che hanno indotto, condivisibilmente, il PM a ritenere che le perdite di esercizio qualificate come "costi variabili", ovvero quei costi dei servizi socioassistenziali erogati ai Comuni soci e non coperti dalle tariffe vigenti, a causa del loro mancato adeguamento da parte dell'Assemblea dei soci, non configurino danno erariale.

Da un punto di vista sostanziale, infatti, questi esborsi - correlati ai

"costi dei servizi", come risultanti dalla tabella inviata il 9.2.2022 dal Collegio dei Liquidatori (Doc. 51 del fascicolo di Procura) - non costituiscono affatto danno per i Comuni soci, trattandosi di una necessaria integrazione del corrispettivo da questi dovuto per coprire i costi di produzione per le prestazioni ed i servizi resi da Retesalute.

Alla stregua di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 14 dello Statuto aziendale, infatti, la copertura dei costi afferenti all'erogazione dei servizi relativi alle attività conferite deve essere sostenuta direttamente dall'ente conferente (Doc. 2 del fascicolo di Procura), sicché in questo caso i Comuni hanno corrisposto, ora per allora, il giusto compenso all'Azienda ed il relativo esborso, giustificato da un correlato vantaggio, non è configurabile come danno erariale.

A questo riguardo il Collegio rileva, anche a fronte delle eccezioni difensive sollevate sul punto, che analoghe considerazioni valgono anche per la quota di disavanzo che la Procura ha, invece, considerato danno senza, tuttavia, dare doverosamente conto della natura degli esborsi che gli Enti aderenti si sono accollati.

Orbene, l'attento esame della documentazione in atti, consente di accertare che anche la restante quota di disavanzo dipende dalla mancata copertura di costi da parte degli Enti soci che vi erano tenuti.

In questo caso trattasi di costi di gestione/funzionamento aziendale.

Partendo dalla stessa tabella nella quale sono stati individuati la natura e gli importi da ripianare (Doc. 50 e 51 del fascicolo di Procura), emerge *ictu oculi* che il disavanzo ripianato dai Comuni è costituito non solo dai "*costi per servizi*", esclusi dalla stessa Procura dal danno e di cui si è

detto sopra, ma anche da "*costi generali e perdite per costi ante 2015*" per €. 3.845.370,55.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 dello Statuto, gli Enti aderenti provvedono alla copertura dei costi di gestione aziendale derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea sulla base del peso demografico e/o del livello di fruizione dei servizi come specificato nel contratto di servizio.

Anche in questo caso, quindi, in difetto di prova o principio di prova da parte della Procura, trattasi di disavanzo riconducibile esclusivamente alla mancata copertura di costi di gestione corrente e di funzionamento dell'Azienda Speciale, derivata dall'insufficienza dei contributi di cui ex art. 14, c. 1 dello Statuto i Comuni aderenti si dovevano fare carico *pro quota*.

Tale soluzione è desumibile da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti dai quali risulta che anche l'entità dei contributi di funzionamento era inadeguata e che i Comuni ritardassero il loro versamento con gravi problematiche di liquidità per l'Azienda.

In tal senso, infatti, convergono le seguenti circostanze come documentate in atti:

- Nella nota della nuova responsabile amministrativa Mattiello, relativa alle risultanze del bilancio 2019, rivisto secondo il nuovo modello (Doc. 3 del fascicolo di Procura), la stessa espressamente riferisce che le tariffe applicate nei servizi ai comuni e/o i contributi di funzionamento ricevuti dai comuni non sono adeguati alla copertura

dei costi di gestione aziendale e di struttura. Al punto 3 della stessa nota, con riferimento agli anni precedenti, la Mattiello replica la stessa affermazione;

- Nella relazione della dottoressa Ronchi al CDA, datata 22/05/2017, che troviamo allegata alla Relazione della Guardia di finanza (Doc. 27 fasc. di Procura), a pagina 48, tra le cause di sofferenza di cassa dell'azienda sono indicati, i ritardi nei trasferimenti comunali, strettamente correlati all'approvazione dei bilanci preventivi, soprattutto con riferimento ai contributi dovuti dai Comuni nonché ai fondi legati a costi sostenuti per l'erogazione dei servizi;
- Nelle richieste di ripiano delle perdite ai Comuni (Doc. 53 fasc. di Procura) il liquidatore specifica a pg. 2 che "*i soci di Retesalute non risultano aver corrisposto durante i diversi esercizi quanto effettivamente dovuto ai sensi e per gli effetti degli obblighi convenzionali e statutari imposti in capo ai Soci medesimi*", oltre che in base al Protocollo Operativo tra comune e azienda ove è prevista la necessità di garantire gli equilibri di budget tramite apposito gruppo di monitoraggio;
- Nella delibera 9/2021 (DOC. 22 del fasc. di Procura) di adozione del piano di risanamento e ripresa della continuità aziendale, nella discussione (a pagina 5) il componente del collegio Grimoldi, nell'illustrare il percorso e il lavoro svolto evidenzia che la perdita accumulata negli anni da Retesalute è data dalla sottofatturazione dei servizi, quindi da fatti gestionali. Alla pagina successiva l'avvocato Colombo dice che non sono cambiate solo le tariffe in aumento ma è stato cambiato il contributo di funzionamento che passa da 2 € a 4 € ad

abitante. Il presidente dell'assemblea Panzeri afferma che il debito, quindi, non è solo per un non adeguamento delle tariffe dei servizi ma il grosso si è registrato per l'imputazione non corretta, addirittura la non imputazione di alcuni costi, tra cui ad esempio l'aumento del costo del personale, e che il riequilibrio finanziario avallato da questa assemblea ha aumentato il contributo di funzionamento e ha permesso di pareggiare i conti. A pagina 9 si dà atto che a marzo 2020 il cda aveva incaricato il dottor Clerici di verificare la possibilità di riequilibrare la posizione economica finanziaria dell'azienda presentando un progetto gestionale con proposta di nuove tariffe di costo dei servizi e diverso contributo di funzionamento volto ad equilibrare la gestione aziendale, che l'assemblea ha approvato il progetto di gestione e le nuove tariffe e il nuovo contributo con delibera 29 luglio 2021.

Al punto 3.4 (strategia applicata in atto), si afferma che il collegio dei liquidatori ha fornito ai propri soci gli elementi ai fini del riconoscimento del debito ex articolo 194 Tuel tra cui applicazione delle tariffe dei vari servizi in linea con quanto già attualmente riconosciuto dai soci e riconoscimento di un contributo di solidarietà, un contributo di funzionamento costi di liquidazione a copertura dei costi generati dall'azienda non coperti dalle tariffe dei servizi erogati.

Nelle considerazioni finali (paragrafo 11 pagina 58) si ribadisce che l'azienda Retesalute non presentava già in passato squilibri gestionali dovuti al modello organizzativo e di gestione ma che le perdite ricostruite sono causate da mancata copertura dei costi aziendali non coperti da adeguate tariffe e da contributi da parte degli enti soci e che

la copertura delle perdite anche da parte degli enti soci è dovuta alla luce degli obblighi normativi e statutari oltre che contrattuali.

In conclusione, poiché dagli atti di causa non emergono episodi di *mala gestio* che abbiano determinato un anomalo o ingiustificato aumento dei costi di gestione e funzionamento dell'Azienda nel periodo considerato, mentre risulta dimostrato che anche i contributi di funzionamento dovuti dai Comuni erano del tutto inadeguati a coprire i relativi costi, gli esborsi contestati non configurano un danno erariale.

Infatti, analogamente a quanto ritenuto dalla stessa Procura contabile per gli esborsi correlati ai "costi dei servizi", anche il ripiano di perdite ascrivibili alla inadeguatezza dell'importo dei contributi di funzionamento, giustifica ampiamente la spesa in base agli obblighi derivanti dalla costituzione dell'Azienda per lo svolgimento delle finalità pubbliche ad essa demandate.

Il Collegio ritiene, pertanto, che l'ipotesi di responsabilità erariale prospettata nella citazione con riferimento al "danno traslato sui Comuni soci", sia destituita di fondamento e, conseguentemente, la domanda – *in parte qua* – vada respinta.

8.6 A diversa conclusione deve, invece, giungersi – salva la necessaria verifica delle singole poste dannose contestate – per la seconda tipologia di danno allegata nell'atto citazione e "*consistita nella spesa sopportata per la necessaria e preliminare ricostruzione della contabilità aziendale, per l'assunzione di pareri in ordine alle possibilità che si presentavano all'Azienda in relazione al grave disavanzo, nonché per la remunerazione degli organi di liquidazione* ".

In questo caso, infatti, le spese che Retesalute ha dovuto sostenere per far emergere contabilmente le perdite effettive, occultate dall'utilizzo indebito di un modello contabile non veritiero e corretto per cui i bilanci risultavano in equilibrio ed in pareggio fittizio, e quelle strettamente conseguenti alla gestione dell'ingente disavanzo, tra cui quelle inerenti la procedura liquidatoria, si appalesano come un ingiusto nocumento economico causalmente ascrivibile alle condotte dei convenuti, sulla cui antigiuridicità ed imputabilità si è già dato ampiamente atto ai capi 8.4.1 e 8.4.2, ai quali integralmente si rinvia.

Ciò premesso in via generale, va però accertato se le spese, elencate con il solo nome del percipiente a pagina 54 dell'atto di citazione, e qualificate come danno rimasto a carico di Retesalute per un ammontare complessivo di €. 457.187,50, rientrino nel perimetro sopra descritto e quindi siano causalmente imputabili, in tutto o in parte, alle condotte ascritte ai convenuti.

8.6.1 Orbene, ad un analitico esame della documentazione allegata, cui la citazione si limita a rinviare, il Collegio ritiene che solo le spese relative al primo incarico affidato alla BDO nonché gli onorari e le imposte pagati al Notaio Brini per atti inerenti la procedura liquidatoria; l'onorario per la consulenza economico-finanziaria affidata al dott. D'Attilio; gli onorari per il parere e l'assistenza tecnica del dott. Munafò al tavolo dei Segretari comunali degli enti soci, ai fini della decisione di ripiano; i compensi per i componenti del Collegio dei liquidatori e del consulente Munafò per la redazione del bilancio e della relativa dichiarazione nella fase liquidatoria possano imputarsi

causalmente alla condotta contestata ai convenuti.

Più nel dettaglio, si rileva quanto segue:

a) il primo incarico affidato alla società BDO in data 25.9.2020, avente ad oggetto servizi di assistenza e supporto contabile per la rettifica di voci della contabilità per gli esercizi 2015-2017 nonché di rielaborazione della stessa per il 2018 con predisposizione del progetto di bilancio per questa annualità, deriva proprio dalla necessità di rideterminare in modo corretto e veritiero i risultati economici e patrimoniali degli esercizi in discorso, epurando la contabilità da errori di imputazione di costi e ricavi. L'attività svolta è stata, anche, compendiata in una relazione, cd. *memorandum*, come previsto alla lettera d) dell'incarico (v. Doc. 55 del fascicolo di Procura). Per tale attività, Retesalute ha corrisposto a BDO le somme di cui alle fatture nn. 21FE0DD037 e 21FE0DD038 del 16.02.2021 con imponibili rispettivamente di €. 13.905,00 e €. 32.828,80 (per un totale pari ad €. 46.733,80). Il secondo incarico, conferito dal Collegio dei liquidatori, si riferisce ad un'attività di "*assistenza in una Consulenza tecnica di parte*" volta ad evidenziare quanto emerge dalla documentazione societaria e dalla ricostruzione contabile effettuata con precedente incarico per il periodo 2015-2018. Per tale attività Retesalute ha corrisposto a BDO la somma pattuita di €. 25.000, oltre accessori, di cui alla fattura 21FE000022 del 27.09.2021.

Orbene, comparando il contenuto della consulenza tecnica di

parte (di circa 13 pagine) con il contenuto del precedente "*memorandum*" (di 11 pagine), emerge in modo molto evidente come i due documenti siano sostanzialmente sovrapponibili e tra l'uno e l'altro non vi siano elementi di novità o integrazioni che possano differenziarli. Molto probabilmente, la redazione di un documento ostensibile ai Comuni è stata commissionata per superare il carattere strettamente confidenziale del *memorandum* illustrativo che era destinato esclusivamente al CDA. Tuttavia, il Collegio non ritiene che l'esborso sopportato da Retesalute per questa "*CTP*" possa essere imputato ai convenuti, considerato che le citate limitazioni all'utilizzo del *memorandum* potevano venir meno acquisendo il consenso scritto di BDO (si veda par. 4 del *memorandum*, Doc. 55, *file* pdf pg. 35, del fascicolo di Procura). Ne consegue che il carattere non strettamente indispensabile della seconda relazione e la mancanza di elementi di novità sotto il profilo sostanziale/contenutistico rispetto al *memorandum* non consentono di considerare questo esborso come danno risarcibile dai convenuti, che va, quindi, limitato al compenso corrisposto per il primo incarico, pari ad €. 46.733,80 (€.13.905,00+€. 32.828,80);

b) gli onorari e le imposte pagati al Notaio Brini per atti relativi alla procedura liquidatoria sono tutti inerenti e causalmente riconducibili alla gestione dell'enorme disavanzo accumulatosi nel tempo, che ha comportato la messa in liquidazione dell'Azienda speciale. L'importo degli stessi, risultante dalle

parcelle nn. 286 e 287 del 1.9.2021 e n. 234 del 16.3.2021, ammonta ad €. 4.466,29 (€. 2.593,33+€. 99,33+€.1.773,63);

c) analoghe considerazioni valgono per i compensi corrisposti ai componenti del Collegio di liquidazione, di cui alle parcelle n. 5 del 10.2.2022 del Presidente D'Aries per €. 60.000, oltre accessori, n. 6 del 9.2.2022 del Componente Grimoldi per €. 40.000 oltre accessori e n. 1 del 18.2.2022 della Componente Colombo per €. 40.000, oltre accessori (Doc. 67, fasc. di Procura). Emerge dagli atti che tale compenso era stato dall'Assemblea dei soci stabilito per l'intera durata della liquidazione e che con la revoca dello stato di liquidazione in data 9.2.2022 "*il lavoro del Collegio dei Liquidatori risulta portato a termine*" (v. Det. del D.G. n. 7 del 9.2.2022, Doc. 67, cit.). A fronte del non contestato adempimento del mandato ricevuto, il Collegio non ravvisa concreti elementi fattuali che depongano per una riduzione dei compensi in discorso che appaiono congrui in relazione alla corretta esecuzione dell'incarico conferito;

d) parimenti dicasi per gli onorari corrisposti al dott. Dal Mas per la redazione del bilancio e della relativa dichiarazione, di cui alla parcella n. 33 del 6.9.2022 di acconto, con imponibile pari ad €. 2.531,25 (Doc. 59 del fasc. di Procura). Invero, per l'incarico in discorso è stata emessa anche una seconda parcella, a saldo, dello stesso importo (ovvero, €. 3.211,65, comprensivi di oneri accessori), ma questo secondo pagamento non risulta contestato dalla Procura;

e) l'onorario corrisposto ad Dott. D'Attilio per l'espletamento della consulenza economico-finanziaria finalizzata ad individuare le criticità segnalate dalla dott.ssa Mattiello, consegue alla necessità di ripristinare correttamente la contabilità aziendale, riclassificando le "operazioni contabili sospette" e si pone quale conseguenza immediata e diretta delle condotte contestate. L'importo di cui alla parcella n. 6 del 5/10/2020 (DOC. 60, fasc. di Procura) ammonta ad €. 4.000, oltre accessori;

f) attiene alla fase precedente alla liquidazione ed è strettamente connessa alle decisioni da intraprendere per gestire il disavanzo l'onorario per il parere e l'assistenza tecnica del dott. Munafò, di cui alle parcelle nn. 30 del 22.5.2020, 38 del 27.7.2020 e 52 del 14.9.2020 per un importo complessivo di €.13.000 (€. 2.500+€. 2.500+ €. 8.000).

Le somme così individuate, al netto di accessori fiscali e previdenziali, costituiscono, per i motivi ampiamente spiegati, il danno erariale conseguente alla tenuta della contabilità aziendale secondo un modello non conforme ai criteri ed ai canoni legali sopra accertati.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, anche questa posta di danno di €. 210.731,34 è riferibile agli odierni convenuti solo per il 50%. Valgono anche per questo danno, infatti, le medesime ragioni esplicitate dallo stesso organo requirente con riferimento al cd. "danno traslato sui comuni soci", posto che le due conseguenze dannose contestate nella citazione trovano causa negli stessi fatti e nelle medesime condotte.

Non è, quindi, logico ritenere sussistente il concorso causale dei

Comuni soci solo per la prima posta di danno, in assenza di plausibili e comprovate motivazioni da parte del Pubblico Ministero. Ad avviso del Collegio, pertanto, non si ravvisano ragioni giuridico-fattuali per differenziare l'apporto causale parziario delle condotte dei convenuti in relazione alla prima e seconda posta di danno.

Concludendo, quindi, per tutte le ragioni sopra enunciate, il danno che deve essere posto a carico dei convenuti va determinato nel 50% degli esborsi, come specificati alle lettere da a) a f) del presente capo e, quindi, in complessivi €. 105.365.67 (€. 210.731,34:2).

Non appaiono, invece, avvinte da un nesso eziologico diretto e prevalente con la condotta illecita per la quale si agisce tutte le altre spese contestate, in quanto risulta trattarsi o di meri costi di gestione, funzionamento e organizzazione aziendale non collegate al disavanzo (incarico Conti-Rappa-Vaghi, incarico Pappagallo, consulenza Clerici e incarico Durlo) o di diritti ed onorari collegati al contezioso civile e penale azionato dall'Azienda in liquidazione nei confronti delle dott.sse Ronchi e Milani (trattasi dei compensi agli avvocati Camporini, Malighetti e Messi limitatamente alla parcella n. 46/EL 10.2.2022).

Con riferimento a queste ultime spese, il Collegio non può non rilevare, alla luce delle motivazioni poste a base degli esiti ampiamente sfavorevoli a Retesalute del giudizio civile e del processo penale, che le azioni intraprese (anche mediante un ricorso cautelare in corso di causa) siano state deliberate senza le dovute cautele e gli approfondimenti giuridico-fattuali necessari a formare il convincimento di una qualche fondatezza della pretesa azionata.

In tal senso, il Tribunale civile di Lecco, quale Giudice del lavoro, dopo aver stigmatizzato, da un lato come la sovrapposizione tra concetto di perdite e di danno subito fosse priva di giustificazione alcuna e, dall'altro l'irragionevole esclusione degli amministratori e revisori, succedutisi nel tempo, dalla prospettata disordinata gestione aziendale e contabile, ha addirittura ravvisato nelle modalità dell'azione giudiziaria intrapresa uno sviamento dello strumento processuale, con condotte contrarie alle regole generali di correttezza e buona fede integranti fattispecie di responsabilità aggravata, per la quale ha condannato l'Azienda Speciale (Doc. 24, fasc. di Procura).

Orbene, ritiene il Collegio – anche alla luce di quanto sopra rilevato in relazione alla prima posta di danno - che, sin *ab origine*, le azioni intraprese da Retesalute in liquidazione fossero palesemente inidonee a tutelare eventuali diritti e interessi asseritamente lesi dalle condotte ascritte ai convenuti. In siffatto contesto, pertanto, le spese e gli onorari sostenuti dall'Azienda speciale in liquidazione per aver intrapreso una lite temeraria non possono consequenzialmente essere imputate ai convenuti.

Analoghe considerazioni valgono per gli onorari corrisposti da Retesalute all'Avv. Camporini per l'attività defensionale fino alla definizione dell'udienza preliminare (Doc 57, fasc. di Procura). Detto incarico, come emerge dalla deliberazione di conferimento n. 3/2022 del C.d.A., risulta sostanzialmente finalizzata alla costituzione di parte civile (invero, poi non effettuata) per il risarcimento degli stessi danni patrimoniali e non patrimoniali già oggetto del contenzioso civile (si

veda in questo senso il parere espresso dall'Avv. Camporini in atti, Doc. 57, cit.), sicché le considerazioni già espresse per l'azione civile non possono che valere anche per il mandato finalizzato alla costituzione di parte civile nel processo penale.

Per quanto riguarda, infine, le prestazioni professionali dell'Avv. Messi, si precisa, che la parcella n. 258/El del 12.11.2020 attiene all'incarico per la presentazione della denuncia di danno erariale alla locale Procura contabile. Com'è noto, trattasi di un obbligo che incombe direttamente in capo ai responsabili delle strutture burocratiche e di vertice delle amministrazioni o ai dirigenti e responsabili dei servizi e non richiede l'assistenza di un patrocinatore, sicché questo importo – frutto di una scelta del tutto discrezionale e non necessaria di conferire mandato ad un avvocato - non può essere addebitato ai convenuti. Anche l'importo di cui alla parcella n. 259/EL del 12.11.2020 in atti (Doc. 63, fasc. di Procura) non può essere causalmente addebitato ai convenuti. La parcella, invero, non descrive l'oggetto della prestazione mentre l'incarico, che secondo la Procura sottende al predetto compenso, si riferisce genericamente alla formulazione di un parere (scritto o orale, comunque, non presente in atti) in merito alle osservazioni (non meglio identificate) formulate dai comuni di Ello, Nibionno, Oggiono e Sirone. Ne consegue che non potendo in alcun modo dedursi compiutamente dagli atti causa l'oggetto e l'argomento del parere, anche il relativo importo deve rimanere a carico di Retesalute.

8.6.2 In conclusione, il Collegio ritiene sussistente, per le ragioni

sopra esposte, la responsabilità amministrativa gravemente colposa dei convenuti per il danno erariale causato a Retesalute quantificato in €. 105.365,67.

Da questo importo, da considerarsi comprensivo di rivalutazione, va dedotta la quota riferibile al convenuto SALVIONI, che ha definito la propria posizione mediante rito abbreviato, che il Collegio ha valutato nella misura del 25%, come meglio specificato al capo 8.4.2. Il residuo danno pari ad €. 79.024,26 è, quindi, imputabile in parti uguali a RONCHI Anna, MILANI Simona e PEREGO Giovanni e, quindi, in misura pari ad €. 26.341,41 ciascuno.

Su questi importi sono, altresì, dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, co. 1 c.c..

9. Le spese del giudizio e quelle di lite sono compensate, stante la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

la Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia

disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nei termini di cui in motivazione, definitivamente pronunciando, respinge la domanda relativa alla prima posta di danno denominata "danno traslato sui Comuni Soci", accoglie parzialmente la richiesta risarcitoria relativa alla seconda posta di danno denominata "danno rimasto a carico di Retesalute" e per l'effetto, detratta la quota del 25% riferibile al convenuto SALVIONI che ha definito il giudizio mediante rito

abbreviato:

- **condanna** RONCHI Anna, MILANI Simona e PEREGO Giovanni al pagamento di €. 26.341,41 ciascuno, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo, in favore di RETESALUTE Azienda Speciale – Cod. Fisc. 94024400130 – Part. IVA: 02932150135 – con sede in Merate (LC) – Piazza Vittorio Veneto n.2/3;
- **compensa** tra le parti le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio del 10.7.2024 e del 12.09.2024.

IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE

Barbara Pezzilli Antonio Marco Canu

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 26/11/2024

La Direttrice della segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

F.to digitalmente